

ESENZIONE DA RITENUTA FISCALE PER I PROVENTI PERCEPITI DA OICR ESTERI TRAMITE VEICOLI SOCIETARI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 169/2023

- ✓ Con l'istanza di interpello in esame viene sottoposto al vaglio dell'Agenzia Entrate il caso di un fondo immobiliare italiano (Fondo di Investimento Alternativo Riservato) le cui quote sono possedute per circa il 49% da una società fiscalmente residente in Lussemburgo (avente la forma giuridica di société à responsabilité limitée) partecipata, direttamente ed esclusivamente, in misura paritaria, da due fondi di investimento immobiliare chiusi di diritto coreano (cd. «Real Investment Trusts») riservati a investitori professionali e registrati presso l'Autorità di vigilanza coreana (Financial Supervisory Service – FSS).
- ✓ La società lussemburghese istante, precisando altresì che i due fondi di investimento di diritto coreano sono stati istituiti e sono gestiti da un asset management company, ossia da una società di gestione di fondi comuni di investimento residente ai fini fiscali in Corea, costituita e autorizzata dalla FSS, ai sensi del Capital Markets Act coreano (CMA), chiede se ai proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo Immobiliare Italiano si renda applicabile il regime di esenzione da ritenuta fiscale ex art. 7, comma 3, D.L. 351/2001.
- ✓ L'Agenzia, ripercorrendo la normativa di riferimento in tema di fondi comuni di investimento e richiamandosi altresì a precedente prassi in materia, rammenta che, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione in esame, per OICR esteri si intendono quei soggetti che, secondo la normativa dello Stato di appartenenza, presentano requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi/organismi italiani (prescindendo dalla forma giuridica e ancorché privi di soggettività tributaria), a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso, così come attestato da apposita certificazione rilasciata dalle autorità competenti straniere.
- ✓ Per tale via, confermando altresì che il regime di esenzione in esame si rende applicabile non solo in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche nel caso di investimento fatto da OICR vigilati per il tramite di un veicolo societario residente in un Paese white list (nel caso di specie trattasi di veicolo societario lussemburghese), l'Agenzia Entrate conclude nel riconoscere nel caso esaminato il verificarsi delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime di esenzione da ritenuta fiscale di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 351/2001.

